

Art. 4.

L'ospedale di Copparo verrà con apposito decreto reale eretto in ente autonomo, attribuendogli a titolo patrimoniale lo stabile, i mobili, le suppellettili ora di proprietà comunale formanti dotazione dell'Istituto, nonchè le somme elargite o comunque raccolte a suo favore e già capitalizzate.

L'esistenza del Nosocomio sarà assicurata facendo obbligatorio per i nuovi comuni il mantenimento di un letto gratuito per ogni mille abitanti.

(È approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re provvederà per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Astengo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ASTENGO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Alienazione di beni demaniali posseduti dalla regia marina a Spezia ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gl' infortuni degli operai sul lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gl' infortuni degli operai sul lavoro ».

Onorevole ministro d'agricoltura e commercio, intende che si discuta su questo testo ultimo concordato?

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. La esistenza del testo concordato tra Ministero e Commissione che è stato oggi distribuito, mi dispensa dal dichiarare che siamo d'accordo sulla proposta, come è stata modificata.

Il nostro intento ed il nostro accordo sono stati rivolti a far sì che, pur venendo mo-

dificati alcuni punti della legge in vigore, che si era riconosciuto necessario di modificare, non venisse esteso il campo della riforma oltre i confini segnati nel disegno di legge.

Ciò non toglie che Commissione e Governo possano esaminare gli emendamenti che sono stati proposti. E, a questo riguardo, pregherei i colleghi che volessero proporre altri, di presentarli in tempo utile perchè la Commissione possa esaminarli.

Se è sempre pericoloso in certe leggi improvvisare emendamenti durante la discussione, sarebbe pericolosissimo in questa legge.

PRESIDENTE. Dunque la discussione generale viene aperta sul testo concordato fra Governo e Commissione.

Si dia lettura del nuovo testo.

PAVIA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 965, testo concordato).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio.

RICCIO. Onorevoli colleghi, - Il Consiglio superiore del lavoro, nella sessione del 1905, avuta notizia di inconvenienti gravi che si verificavano nel funzionamento del servizio degli infortuni nella città di Roma, incaricò l'Ufficio del lavoro e l'Ispettorato del credito e della previdenza presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, di compiere una inchiesta sulle condizioni del funzionamento in Roma del servizio degli infortuni e sui gravi inconvenienti che si annunziavano.

Si ebbe, così, la relazione del commendatore Magaldi; lavoro che ha dato origine all'attuale disegno di legge e n'è stata forse la base.

La relazione del Magaldi fu un grido d'allarme. Si disse che, in vari centri, a Palermo, a Napoli e specialmente a Roma, era sorta la speculazione degli infortuni; che v'era una quantità di medici e di avvocati, uniti fra loro, i quali s'erano dati a speculare sugli infortuni, a danno degli istituti di assicurazione, con grave scandalo pubblico.

Si narrarono alcuni fatti, a proposito di queste speculazioni; ed il grido d'allarme fu lanciato non solo contro gli avvocati ed i medici speculatori, uniti fra loro in consorzio, ma contro gli operai, strumenti e complici di questa speculazione, e perfino contro la magistratura.

Si disse che in questa lotta fra gli infortunati, assistiti da medici e da avvocati,